



**“CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-
ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - TRIENNIO 2022/2024
QUANTIFICAZIONE MONTE ORE – ANNO 2022”**

In data **30 marzo 2022**, presso l’Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Rossano Ivan Adorno – Delegato del Rettore: *F.to Rossano Adorno*

Dott. Donato De Benedetto - Direttore Generale: *F.to Donato De Benedetto*

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

R.S.U.

Dott. Candela Giovanni _____

Avv. Cuna Andrea: *F.to A. Cuna (Prot. 57290/2022)*

Dott.ssa Lotteria Katia: *F.to K. Lotteria (Prot. 56786/2022)*

Dott.ssa Ingrosso M. Daniela: *F.to D. Ingrosso (Prot. 57019/2022)*

Sig.ra Mercuri Angela: *F.to A. Mercuri*

Dott.ssa Occhilupo Marilena: *F.to M. Occhilupo*

Dott. Sozzo Marcello: *F.to M. Sozzo (Prot. 56788/2022)*

Dott.ssa Spagnolo Paola _____

Dott.ssa Verdaguer M. Eugenia: *F.to E. Verdaguer (Prot. 56773/2022)*

Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC-CGIL: *F.to G. Taccarelli (Prot. 57169/2022)*

CISL/FSUR: *F.to F. Maggiulli*

FED. UIL Scuola RUA: *F.to T. Margiotta*

FED. GILDA UNAMS _____

SNALS CONFESAL _____

PREMESSA

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 8/4/2003, n. 66, così come modificato dal D. Lgs. 19/07/2004, n. 213;

VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ed in particolare l’art. 1, commi da 189 a 196;

VISTO l’art. 67, commi 5 e 6, della Legge 6/8/2008, n. 133;

VISTO l’art. 9 della Legge 30/7/2010, n. 122;

VISTO l’art. 1, comma 456, della Legge 27/12/2013, n. 147;

VISTO l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75;



Università del Salento

VISTO il CCNL del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008 e, in particolare, l'art. 86;

VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018;

VISTA l'ipotesi di *“Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario – Triennio 2022/2024. Quantificazione monte ore – anno 2022”*, siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa, in data 9/02/2022;

VISTA la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, entrambe in data 18/02/2022, redatte secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012, le quali sono state trasmesse, unitamente alla citata ipotesi di Contratto integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 35007 del 18/02/2022 per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-sexies, e all'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4, in data 10/03/2022, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità finanziaria della precitata ipotesi di *“Contratto integrativo”* nonché in ordine alla certificazione del *“Fondo per il lavoro straordinario”*, relativo all'anno 2022, per un importo disponibile pari ad € 94.414,36 (oltre gli oneri a carico dell'ente);

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15/03/2022, con cui è stato approvato, tra l'altro, l'ammontare del *“Fondo per il lavoro straordinario”*, relativo al 2022, è stata autorizzata la Delegazione datoriale alla sottoscrizione del *“Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario - Triennio 2022/2024. Quantificazione monte ore – anno 2022”*, nel testo concordato in data 9/02/2022, e ne è stata approvata la relativa spesa;

convengono di stipulare

il *“Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario - Triennio 2022/2024. Quantificazione monte ore – anno 2022”*, nel testo siglato il 9/02/2022, allegato al presente atto di cui diviene parte integrante.



Ipotesi di
**“CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-
ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - TRIENNIO 2022/2024”**
QUANTIFICAZIONE MONTE ORE – ANNO 2022

Art. 1 – OBIETTIVI

Le disposizioni contenute nel presente Contratto sono dirette a regolamentare la ripartizione tra le strutture dell’Ateneo delle risorse, relative al triennio 2022/2024, di cui all’art. 86 [*Lavoro straordinario*] del CCNL, sottoscritto il 16/10/2008, che continua a trovare applicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 10, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018. Il carattere triennale del presente Contratto scaturisce da quanto disposto dall’art. 7, comma 3, del CCNL del 19/04/2018, ed è finalizzato a garantire maggiore trasparenza e tempestività in merito all’attuazione dell’istituto del lavoro straordinario.

Art. 2 – PRINCIPI

Il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato per esigenze eccezionali oltre l’orario normale di lavoro (36 ore settimanali). La durata media dell’orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La prestazione lavorativa, pertanto, potrà considerarsi a titolo di lavoro straordinario solo se il lavoratore ha completato le 36 ore settimanali.

Le parti ribadiscono che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e, pertanto, il ricorso ad esso è ammesso soltanto per far fronte ad esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

Le ore di lavoro straordinario, preventivamente determinato e richiesto al lavoratore dal responsabile della gestione del personale delle singole strutture, nel limite del monte ore assegnato alla struttura medesima, sono computate a parte e compensate con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL di comparto.

Il responsabile di struttura, verificata in concreto la sussistenza delle ragioni che rendono necessario il ricorso a tale tipologia di lavoro, le quali dovranno trovare fondamento in esigenze realmente indifferibili e urgenti cui non possa farsi fronte, almeno nell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio, disporrà il ricorso allo straordinario che, in conformità ai principi costituzionali di legalità, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, comporta l’assunzione di responsabilità gestionale e contabile, sia nel caso di erogazione del relativo compenso che di riconoscimento di un credito orario da usufruire attraverso riposi compensativi, fruibili a giorni o a ore.



Art. 3 – LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE ATTIVITA' – INCOMPATIBILITA'

A tutti i dipendenti che nell'orario di servizio avranno svolto attività per le quali è stato corrisposto, nel corso di ciascun anno, un compenso o un incentivo, con esclusione del salario accessorio a valere sul Fondo di cui all'art. 63 del CCNL 2016/2018 (ex Fondo art. 87 CCNL del 16/10/2008), complessivamente superiore a € 1.100,00 lordi, le ore eccedenti l'orario individuale di lavoro non potranno essere imputate a lavoro straordinario, ma esclusivamente a riposo compensativo.

Art. 4 – LIMITI E DEROGHE

A ciascun dipendente potranno essere retribuite in ciascun anno fino ad un massimo di 180 ore di lavoro straordinario, nel limite del budget assegnato a ciascuna struttura, ad eccezione degli addetti alla guida di automezzi dell'Amministrazione per i quali il limite annuo invalicabile è fissato a 300 ore.

Per il triennio 2022/2024, in deroga ai limiti fissati con delibera del C.d.A. n. 174 del 30/3/2004, in favore degli autisti potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario oltre il tetto massimo del 50% del trattamento economico fondamentale.

Il responsabile di struttura non potrà richiedere prestazioni di lavoro straordinario, eccezione fatta per gli addetti alla guida di automezzi dell'Amministrazione, al dipendente che si trovi in una situazione di eccedenza oraria pari o superiore al precedente limite delle 180 ore.

Ad avvenuta liquidazione del budget di riserva si darà conto, in sede di informativa di cui al successivo art. 7, anche delle deroghe di cui trattasi.

Su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, disposte, autorizzate ed effettivamente prestate dal lavoratore, possono essere accantonate nel monte ore individuale per essere fruito a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le esigenze organizzative della struttura. Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orari nei limiti di cui al successivo art. 5, definiti ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. n), del CCNL 19/4/2018.

Art. 5 – CONTO ORE INDIVIDUALE

Ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. n), del CCNL 19/4/2018, le parti convengono che, a decorrere dall'1/1/2022 e per la durata di vigenza del presente contratto integrativo, il limite individuale delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 27 del CCNL del 16/10/2008 è pari a n. 120 ore al 31/12 di ciascun anno. Il conto ore individuale deve essere fruito entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; decorso tale termine, il dipendente perde il diritto ad usufruire di quanto eventualmente residua sul conto ore individuale eccedente le n. 75 ore, non fruito a titolo di riposo compensativo nel trimestre 1 gennaio/31 marzo e al netto delle ore di straordinario già autorizzate.



Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE

L'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo della Ripartizione Risorse Umane comunicherà alle singole strutture il monte ore a disposizione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo destinato al lavoro straordinario sulle disponibilità del bilancio universitario del corrispettivo esercizio finanziario.

I responsabili della gestione del personale delle singole strutture avranno cura di assicurare annualmente la piena conoscenza a tutto il personale del monte ore assegnato alla struttura. Detti responsabili dovranno comunicare, ai fini del controllo, all'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo, entro il giorno 15 del mese successivo, le ore di lavoro straordinario, che potranno essere liquidate solo se non sia stata superata la disponibilità del monte ore annuale assegnato alla struttura.

Il computo dello straordinario spettante sarà effettuato, per il periodo di riferimento, solo a seguito della validazione definitiva di tutti i cartellini dei lavoratori in servizio presso le rispettive unità organizzative (Uffici o strutture decentrate).

Il predetto Ufficio disporrà la liquidazione a favore dei singoli lavoratori, dopo aver accertato la corrispondenza tra il lavoro straordinario svolto ed il monte ore che compete alla struttura, nonché il rispetto dei limiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 del presente Contratto.

I responsabili della gestione del personale delle singole strutture, esaurito il monte-ore a disposizione (*c.d. quota fissa*), disporranno che l'eventuale lavoro straordinario prestato sia goduto a titolo di riposo compensativo, fruibile a giornate o ad ore, salvo eventuale retribuzione conseguente all'accoglimento della richiesta di finanziamento mediante autorizzazione all'utilizzo del budget di riserva.

Per poter partecipare alla ripartizione delle ore di cui al "budget di riserva" previsto dal successivo art. 7, comma 3, lett. b), i responsabili della gestione del personale delle singole strutture comunicheranno al Direttore Generale il lavoro straordinario che si sia reso necessario in misura ulteriore rispetto alla quota assegnata, avendo cura altresì di darne adeguata motivazione.

Al fine di evitare che il lavoro straordinario venga utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, la richiesta dovrà essere successiva all'espletamento delle relative prestazioni.

Art. 7 – MONTE ORE PER LAVORO STRAORDINARIO – DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE

Il monte ore complessivo a disposizione per le prestazioni di lavoro straordinario, relativo a ciascun anno del triennio 2022/2024, si ottiene convenzionalmente dividendo l'ammontare delle risorse annualmente iscritte al "Fondo per il lavoro straordinario" con il costo orario di un'ora di straordinario riferita alla categoria D.

Le parti concordano di destinare annualmente un monte ore **pari a n. 600 ore**, ai "servizi generali e necessità straordinarie". La gestione del monte ore, posta in capo al Direttore Generale, è riservata per fronteggiare situazioni eccezionali che potrebbero interessare le attività di esami di Stato, di seggi elettorali, di custodia, di guida automezzi, di organizzazione di convegni e similari.



Università del Salento

Il monte ore complessivo, decurtato del numero di ore destinate ai “servizi generali e necessità straordinarie”, è così ripartito annualmente:

- a. **il 80%** - c.d. *quota fissa* - alle strutture dell’Ateneo, assegnando ad ogni struttura un monte ore scaturente da una media pro-capite ottenuta dividendo il numero corrispondente al 80% del monte ore disponibile (*al netto del monte ore riservato ai “servizi generali e necessità straordinarie”*) per il numero dei dipendenti in servizio, a tempo indeterminato e determinato, al 31 dicembre dell’anno precedente, escluso il personale della cat. EP; tale valore viene quindi moltiplicato per lo stesso numero di unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso le singole strutture, escluso il personale della cat. EP, determinandosi in tal modo il monte ore spettante ad ognuna di esse;
- b. **il 20%** (c.d. *quota variabile*) al “budget di riserva”, destinato a finanziare lo straordinario che, per motivate, oggettive esigenze, così come rappresentate dai singoli responsabili della gestione del personale presso le varie strutture, ecceda la “quota fissa” di cui al precedente punto a). Tale budget di riserva sarà ripartito sulla base di un’attività di monitoraggio di cui sarà data comunicazione alle RSU e alle RSA.

La c.d. *quota variabile* non può essere utilizzata per incrementare il monte ore “*servizi generali e necessità straordinarie*” di cui al comma 2 del presente articolo.

Il ricorso alla quota variabile di cui al budget di riserva è autorizzato dal Direttore Generale ove ricorrano le condizioni dell’effettivo esaurimento del budget fisso assegnato. Detto ricorso è ammesso solo ed esclusivamente in presenza di esigenze eccezionali ed urgenti convenientemente ed esaurientemente motivate.

Non costituisce valido motivo ai fini dell’accesso al suddetto “budget di riserva” il generico riferimento alla carenza di personale.

Eventuali risparmi, accertati a consuntivo, andranno a confluire nelle risorse ascritte al Fondo ex art. 63 CCNL dell’anno successivo.

Art. 8 – DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - ANNO 2022

L’ammontare del “Fondo per il lavoro straordinario”, disponibile per l’anno 2022, è pari a **€ 94.414,36** (€ 138.844,64 - € 44.430,28). Detto importo scaturisce dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

- Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 67, comma 5, che prevede che il 10% dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2004 (€ 173.332,20), pari ad € 17.333,22, venga versato all’entrata del bilancio dello Stato (comma 6 del predetto art. 67);
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 456, che ha modificato l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011/2014 per effetto del precedente periodo;
- D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 23, comma 2: l’articolo in questione stabilisce che, nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la



valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;

- Riduzione stabile del “Fondo per lavoro straordinario” - Anno 2021, di € 44.430,28, destinata al finanziamento delle PEO 2021, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del “*Contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Triennio 2021/2023*”, sottoscritto il 12/10/2021.

Pertanto, per l'anno 2022, il monte ore complessivo a disposizione per le prestazioni di lavoro straordinario è pari a **n. 5.715 ore**, sulla base delle risorse indicate al precedente comma. La ripartizione di detto monte ore sarà effettuata sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 7.

Art. 9 – NORME FINALI

Ai sensi dell'art. 7, comma 10, del CCNL 19/4/2018, l'Amministrazione si impegna a fornire annualmente ai soggetti sindacali firmatari del presente Contratto apposita informativa, ai fini della verifica dell'attuazione dello stesso, entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione ai dipendenti dei compensi per lavoro straordinario.

Il presente Contratto ha validità triennale, fatta salva la necessità di una sua modifica a seguito dell'intervento di nuove disposizioni dettate da successivo CCNL di comparto o da nuove disposizioni normative in materia.